



**Richiesta della Segreteria della Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica**

**di documentazione in merito al**

***Disegno di Legge AS 1994 "Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".***

**Roma, 9 novembre 2020**

Il Disegno di Legge AS 1994 ha ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (di seguito Decreto o DL ristori).

Nell'ambito del disegno di legge, le previsioni fiscali di interesse per l'Agenzia delle entrate sono recate dal Titolo I (*“Sostegno alle imprese e all'economia”*), al quale è correlato l'Allegato relativo ai Codici ATECO.

Ciò premesso, si forniscono, di seguito, alcuni elementi in relazione alle attività di pertinenza dell'Agenzia delle entrate, con particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive), 5, comma 6 (*tax credit* vacanze), e 8 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda).

## **Art. 1**

### **Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive**

Si evidenzia, preliminarmente, che il Consiglio dei Ministri n. 72 dello scorso 6 novembre ha approvato un nuovo decreto-legge (cosiddetto *“Decreto ristori bis”*), che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare le conseguenze dell'epidemia da *“Covid-19”*. Con particolare riferimento ai contributi a fondo perduto, è previsto, tra l'altro, un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge n. 137 del 2020.

Ciò premesso, si precisa che gli elementi che si forniscono di seguito si riferiscono all'art. 1 del DL ristori.

La misura prevista dall'art. 1 è diretta a sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contrastare l'attuale emergenza sanitaria in atto.

L'intervento agevolativo di cui trattasi si sostanzia nella previsione dell'erogazione di un contributo a fondo perduto (c.d. *“nuovo contributo a fondo perduto”* o *“nuovo CFP”*) erogato dall'Agenzia delle entrate, distinto dal precedente *“contributo a fondo perduto”* (di seguito *“primo CFP”*) – anch'esso erogato dall'Agenzia – disciplinato dall'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Le modalità operative mediante le quali l'Agenzia è chiamata a corrispondere il nuovo CFP contributo si differenziano per i soggetti che hanno già ricevuto il primo CFP rispetto a quelli che non hanno presentato istanza per ottenerlo. In particolare:

- a) il nuovo CFP è corrisposto mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo ai soggetti che hanno già ricevuto il primo CFP;
- b) il nuovo CFP è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza, esclusivamente mediante procedura *web*, ai soggetti che non hanno presentato istanza per il primo CFP.

a) Soggetti che hanno già presentato istanza per il primo CFP

Per i soggetti che hanno già ricevuto il precedente CFP, l’Agenzia, essendo già in possesso dei dati necessari ai fini dell’erogazione del nuovo CFP, si è prontamente attivata erogare il nuovo contributo.

Come già indicato nel comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 7 novembre 2020, il giorno 6 sono stati già inviati i mandati di pagamento per un importo totale di 964,8 milioni di euro a favore di 211.488 operatori economici.

In sostanza, è stato possibile erogare il nuovo CFP in soli nove giorni dall’emanazione del Decreto ristori, grazie alla procedura informatica gestita dal *partner* tecnologico Sogei e senza richiedere alcun adempimento ai contribuenti coinvolti, che vedranno accreditarsi le somme maggiorate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda relativa al primo contributo a fondo perduto, previsto dal Decreto Rilancio.

Più nel dettaglio, analizzando i beneficiari dell’erogazione del **nuovo CFP per tipologia di attività**, si riportano i seguenti dati:

- circa 154.000 sono bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti (per i quali sono stati disposti bonifici per un importo di oltre 726 milioni di euro);
- circa 25.000 sono operatori dell’ospitalità, ossia soggetti che offrono servizi di alloggio (ai quali è stato disposto il pagamento di oltre 106 milioni di euro);
- circa 18.000 sono soggetti che operano nelle attività sportive e di intrattenimento (9.000) e nel trasporto (9.000);
- circa 3.000 svolgono attività artistiche;
- circa 1.500 esercitano attività di supporto alle imprese;
- circa 1.200 sono titolari di attività professionali.

Quanto poi alla **suddivisione per regione degli operatori interessati dal nuovo CFP**, si rappresenta che, sul totale dei soggetti interessati, ben 32.345 svolgono la loro attività in Lombardia; seguono il Lazio, con 20.571 operatori economici, il Veneto (17.947), l’Emilia-Romagna (17.154) e la Campania (17.055).

Fra le altre regioni spiccano la Toscana, con 16.637 beneficiari, il Piemonte (14.294), la Puglia (13.064), la Sicilia (12.908) e la Calabria e le Marche con oltre 5.000.

Si precisa che, in caso di storni dell’accredito dovuti alla chiusura del conto corrente intervenuta tra l’accredito del primo CFP e del nuovo CFP, gli operatori avranno la possibilità – a partire dall’ultima settimana di novembre – di visualizzare l’informazione dello storno nell’ambito dell’apposito servizio di consultazione presente nella procedura *web* dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e, parallelamente, di comunicare – sempre mediante procedura *online* – il nuovo IBAN dove riaccreditare la somma riconosciuta dall’Agenzia.

b) Soggetti che non hanno presentato istanza per il primo CFP

Per quanto concerne, invece, i soggetti che non avevano presentato l'istanza per il primo CFP, è necessario acquisire, ai fini dell'erogazione del nuovo CPF, un'apposita istanza da parte di questi ultimi sempre tramite procedura *web*.

In particolare, per la presentazione delle istanze relative al nuovo CFP, l'Agenzia sta predisponendo un nuovo provvedimento direttoriale che stabilirà, in attuazione dell'espressa previsione del comma 11 dell'art. 1 del DL ristori, i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze dei soggetti che non hanno richiesto il precedente contributo a fondo perduto e ogni ulteriore disposizione attuativa.

L'Agenzia sta lavorando, insieme al *partner* tecnologico Sogei, per poter consentire l'apertura dei canali telematici di trasmissione delle predette istanze entro la terza settimana di novembre. Le istanze pervenute verranno controllate mediante procedure automatizzate e riceveranno una prima ricevuta di acquisizione ovvero di scarto in caso di errori formali dell'istanza. Dopo il superamento degli ulteriori controlli sostanziali, verrà comunicato ai richiedenti l'accoglimento della richiesta e sarà disposto l'accredito delle somme spettanti.

#### **Art. 5, comma 6**

##### **Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura**

##### ***(Tax credit vacanze)***

Il comma 6 dell'art. 5 del DL ristori proroga l'incentivo di cui all'articolo 176 del DL rilancio (c.d. "*tax credit vacanze*"), prevedendo che lo stesso è utilizzabile per una sola volta fino al 30 giugno 2021.

In particolare, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, sono prese in considerazione le domande presentate all'Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2020, ma il *bonus* è utilizzabile (per una sola volta) fino al 30 giugno 2021 (e non, in base alla disciplina originaria, sino al 31 dicembre 2020), secondo le modalità applicative già definite, ai sensi del comma 6 dell'art. 176 del DL rilancio, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020. Si evidenzia che la procedura per la richiesta e l'utilizzo del *tax credit vacanze* è stata avviata dal 1° luglio 2020 e che, oltre al citato provvedimento, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 18 del 3 luglio 2020, con la quale sono stati forniti appositi chiarimenti interpretativi, e una specifica guida sul sito *internet* dell'Agenzia, a beneficio dei cittadini e delle strutture turistiche.

Le modifiche alla disciplina del *tax credit vacanze* recate dall'articolo 5, comma 6, non presentano, pertanto, criticità applicative per l'Agenzia delle entrate.

#### **Art. 8**

##### **Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**

Viene esteso ai mesi **di ottobre, novembre e dicembre** 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda di cui all'art. 28 del DL rilancio – indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente – in favore delle imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 del DL ristori. Si tratta, sostanzialmente, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi.

Per quanto concerne le attività che l'Agenzia dovrà porre in essere, si evidenzia che si dovrà procedere, d'intesa con il *partner* tecnologico Sogei, all'adeguamento della procedura per la cessione dei crediti, consentendo l'indicazione dei nuovi mesi agevolabili. Il codice tributo utilizzabile dai beneficiari del credito d'imposta, per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta nel modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997), rimarrà invece invariato (codice 6920).